



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

**DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO COMUNICAZIONE,
PROMOZIONE ISTITUZIONALE E
CULTURALE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI STAMPATI TIPOGRAFICI E ANNESSO SERVIZIO DI
ELABORAZIONE GRAFICA
PER LA DURATA DI 24 MESI**

CIG 90923035CB

RDO n. 2894653



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE	2
1. Oggetto dell'appalto.....	2
2. Documenti del contratto.....	2
3. Durata e importo del contratto	2
4. Revisione dei prezzi	3
5. Fatturazione e pagamenti.....	3
6. Penali.....	4
7. Personale addetto e sicurezza.....	5
8. Subappalto.....	6
9. Divieto di cessione del contratto	6
10. Risoluzione del contratto	6
11. Recesso.....	7
12. Fallimento dell'appaltatore.....	7
13. Obblighi a carico dell'impresa.....	7
14. Garanzie definitive	8
15. Oneri e spese contrattuali	9
16. Tutela della privacy e trattamento dei dati	9
17. Controversie e foro competente.....	12
II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI	12
18. Descrizione dei servizi.....	12
19. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi	14



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in unico lotto, mediante accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di elaborazione grafica e fornitura di stampati tipografici per le esigenze dell'Amministrazione Centrale, dell'Area Servizi Bibliotecari e Documentali, della Scuola di Medicina e dei Dipartimenti (DiECO, DiSTA) dell'Università degli Studi dell'Insubria, come meglio descritto nella parte II del Capitolato speciale.

2. Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto e il relativo allegato 1;
- l'offerta economica;
- il documento di stipula generato sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MePA e firmato digitalmente;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti".

3. Durata e importo del contratto

Il contratto oggetto della presente procedura avrà la durata massima di 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto ovvero di avvio dell'esecuzione del servizio nelle more della stipula, in caso di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.lgs. 50/2016 e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 177.385,69 (IVA 22% esclusa). Non potendo prevedere gli utilizzi effettivi del servizio offerto, l'importo a base d'asta è stato stimato in ragione dei dati storici per prestazioni di servizio analogo.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo stimato dell'accordo quadro e indica il valore massimo degli ordinativi di fornitura che potranno essere richiesti dall'Ateneo nel periodo di vigenza del presente accordo quadro senza vincolo all'acquisto dell'intero ammontare di fornitura, definendo i prezzi unitari, nonché i termini e le condizioni dei futuri ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dal presente capitolato.

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 16/7/2020 n. 76 convertito nella L. n. 120/2020, a favore del concorrente che avrà offerto l'importo complessivo più basso ottenendo moltiplicando i prezzi unitari offerti per le quantità presunte e sommando i prezzi totali ottenuti relativi a ciascuna fornitura.

All'operatore economico si richiede pertanto una quotazione dei prezzi dei beni oggetto dell'accordo quadro. Successivamente e per tutta la durata del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare la fornitura secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'accordo quadro.



I singoli contratti attuativi (ordinativi) affideranno, di volta in volta, le forniture dei prodotti sulla base delle necessità individuate dall'Ateneo.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

4. Revisione dei prezzi

Come prescritto dall'art 29 del Decreto Legge 27.1.2022 n. 4 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" è prevista la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Per gli anni successivi al primo si procederà alla revisione dei prezzi sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Italia - Indice generale). La variazione sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di inizio del nuovo anno e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata). Il nuovo prezzo così determinato sarà applicato alle prestazioni svolte nell'anno successivo.

5. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà distintamente per ciascuna delle strutture ordinanti sotto elencate e avrà preferibilmente cadenza mensile posticipata, anche in presenza di più consegne nell'arco del mese.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penali, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile del Procedimento e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it:

NOME DELLA STRUTTURA CHE EFFETTUA L'ORDINE	CODICE UNIVOCO UFFICIO/STRUTTURA PER FATTURA ELETTRONICA
Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e culturale	9JFCYV
DiECO-Dipartimento di economia	1EL2FJ
DiSTA-Dipartimento di scienze teoriche	YSC7QV



e applicate	
ASBD - Area Servizi Bibliotecari e Documentali	G6ECD2

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo, finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "Split payment" previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura "Scissione dei pagamenti".

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario del servizio salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività, nella consegna e la difformità della fornitura alle caratteristiche previste, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come da prospetto:

- 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli

rispetto alla data di consegna pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;

- 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nella fornitura degli articoli rispetto alla data di consegna pattuita, dall'11° giorno di ritardo.

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

7. Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al funzionamento della fornitura deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del servizio affidato in gestione.

L'Appaltatore, all'avvio del servizio e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto al servizio, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria



fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

8. Subappalto

È ammesso il subappalto purché espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il concorrente che intenda chiedere il subappalto deve indicare nell'offerta quali prestazioni intende concedere in subappalto.

L'appaltatore provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 105, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs 10 settembre 2003 n.276. Nelle ipotesi di cui al comma 13 lettere a) e c) dell'art 105 codice dei contratti l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali ed amministrative previste per legge.

Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si rinvia a quanto previsto dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

10. Risoluzione del contratto

Si applica l'art 108 del D. Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.



L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- mancato rispetto dei termini previsti dall'art.1 comma 1 L.120/2020 per cause imputabili all'affidatario (tardivo avvio dell'esecuzione del contratto);
- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs 159/2011;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- servizio eseguito con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 6 del presente capitolato;
- qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010.

11. Recesso

L'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, della fornitura eseguita, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1671 c.c.

Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/12, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12. Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

13. Obblighi a carico dell'impresa

L'esecutore del servizio/fornitura deve:



- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti al presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato;
- informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio;
- assicurare che nell'espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d'ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento UE 2016/679;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

14. Garanzie definitive

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva è stabilita in ragione del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione del servizio per l'intera durata del contratto; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione sarà aumentato secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi del medesimo art. 103, comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, per qualsiasi motivo, si verificassero variazioni significative dell'ammontare netto dello stesso, la cauzione dovrà essere conseguentemente integrata ovvero ridotta su richiesta della parte interessata.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La garanzia decorrerà dalla data di inizio servizio e dovrà avere termine alla data di fine servizio.

Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall'Amministrazione concedente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali e comunque non prima dell'emissione del certificato di



regolare esecuzione del servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

15. Oneri e spese contrattuali

A carico dell'impresa che risulterà aggiudicataria graveranno le eventuali spese di bollo del contratto nonché ogni altro eventuale onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico della Stazione appaltante

16. Tutela della privacy e trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" successivamente alla stipula del contratto.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

a) Oggetto trattamento dei dati

Lo scopo del presente articolo è definire le condizioni alle quali l'affidatario si impegna a svolgere per conto del Committente titolare del trattamento le operazioni di trattamento dei dati personali definite di seguito.

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito "regolamento europeo sulla protezione dei dati") e normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

b) Descrizione del trattamento

La ditta affidataria del servizio è autorizzata ad elaborare per conto del Committente i dati personali necessari per fornire i servizi descritti nel capitolato speciale d'appalto. A riguardo si precisa quanto segue:

1. Durata del trattamento: è pari alla durata del contratto.
2. Finalità del trattamento: sono esclusivamente quelle necessarie all'espletamento dei servizi descritti nel presente capitolato.
3. Natura del trattamento: il trattamento dei dati personali dovrà avvenire, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente collegate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
4. Tipo di dati personali: sono tutti e soli i dati necessari all'esecuzione del servizio.
5. Categorie di interessati: abilitati all'esercizio della professione a seguito sostenimento Esame di Stato presso l'Università degli Studi dell'Insubria e specializzati a seguito sostenimento prova



finale delle Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi dell'Insubria; personale docente e tecnico amministrativo dell'Università degli Studi dell'Insubria; collaboratori esterni dell'Università degli Studi dell'Insubria; laureati dell'Università degli Studi dell'Insubria.

c) Obbligazioni dell'affidatario nei confronti dell'Università

L'affidatario si impegna a:

1. Elaborare i dati solo per gli scopi che sono oggetto dell'appalto;
2. Elaborare i dati in conformità con le istruzioni documentate dell'Ateneo come descritti nel presente capitolato. Qualora l'affidatario ritiene che un'istruzione costituisca una violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati o di qualsiasi altra disposizione del diritto dell'Unione o della legge sulla protezione dei dati degli Stati membri, informa immediatamente l'ente. Inoltre, se l'affidatario è tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o verso un'organizzazione internazionale, ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro a cui è soggetto, deve informare il responsabile del trattamento di questo obbligo legale prima del trattamento.
3. Garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto.
4. Assicurare che le persone autorizzate a trattare i dati personali nell'ambito del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o ad essere soggette ad un vincolo contrattuale di riservatezza;
 - ricevere la formazione necessaria sulla protezione dei dati personali;
5. Prendere in considerazione, per quanto riguarda i propri strumenti, prodotti, applicazioni o servizi, i principi di protezione dei dati fin dall'inizio e la protezione dei dati di design e di default.

d) Diritto di informazione delle persone interessate

L'affidatario, al momento della raccolta dei dati, deve fornire alle persone interessate dalle operazioni di trattamento le informazioni relative al trattamento dei dati che esegue. La formulazione e il formato delle informazioni devono essere concordati con il titolare del trattamento della committenza prima della raccolta dei dati.

e) Esercizio dei diritti delle persone interessate

L'affidatario assiste il committente, nella misura in cui ciò sia possibile, per l'adempimento dell'obbligo di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato: diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a portabilità dei dati, diritto di non essere soggetto ad una decisione individuale automatizzata (inclusa la profilazione).

Qualora gli interessati sottopongano al responsabile richieste per l'esercizio dei loro diritti, l'affidatario deve inoltrare tali richieste al Responsabile della protezione dei dati dell'Ateneo.

f) Notifica di violazione dei dati personali

L'affidatario comunica all'Ateneo qualsiasi violazione dei dati personali entro e non oltre 8 ore dopo esserne venuto a conoscenza e a mezzo PEC. Tale notifica deve essere inviata insieme a tutta la documentazione necessaria per consentire all'Ateneo ove necessario, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente.

g) Assistenza prestata dall'affidatario all'Ateneo per l'adempimenti dei suoi obblighi



L'affidatario assiste gli enti committenti nello svolgimento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati. L'affidatario assiste gli enti committenti in merito ad eventuali preventive consultazioni del Garante della Privacy.

h) Misure di sicurezza

L'affidatario dovrà impegnarsi ad attuare misure minime di sicurezza con particolare riferimento alle misure tecniche e organizzative appropriate per garantire un livello di sicurezza appropriato al rischio e al riguardo. In particolare, dovrà essere garantita la capacità di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza di sistemi e servizi di elaborazione nonché la possibilità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo nel caso di eventi che comportino un incidente fisico o tecnico;

i) Destino dei dati

Al termine della prestazione relativa al trattamento di tali dati, l'affidatario si impegna in base e ad espressa indicazione dell'Università e nel rispetto delle leggi vigenti in materia di conservazione alla distruzione dei dati personali.

Una volta distrutto, l'affidatario deve dimostrare, per iscritto, che tale distruzione è avvenuta.

j) Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi dell'Insubria, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, è l'Avv. Stefano Ricci, e-mail privacy@uninsubria.it.

k) Registro delle categorie di attività di trattamento

L'affidatario all'atto della stipula dovrà dichiarare di conservare una registrazione scritta di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto dell'Università, contenente:

- il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dell'aggiudicatario per conto del quale agisce il responsabile del trattamento e del responsabile della protezione dei dati dell'aggiudicatario;
- eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione di tale paese terzo o organizzazione internazionale e, nel caso di trasferimenti di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, del Regolamento (UE) 2016/679, la documentazione di adeguate garanzie. Tale dichiarazione dovrà essere aggiornata in corso di vigenza contrattuale in caso di variazione.

l) Documentazione

L'affidatario fornisce all'Università tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità a tutti i suoi obblighi.

m) Obblighi del controllore rispetto al processore

L'Università si impegna a:

1. fornire all'affidatario i dati di cui al presente documento
2. documentare, per iscritto, tutte le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte dell'affidatario
3. assicurare, prima e durante il processo, il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento generale sulla protezione dei dati da parte del fornitore.
4. Supervisionare il trattamento, anche effettuando audit e ispezioni con l'affidatario.

n) Adeguamenti alla normativa privacy. Obblighi



L'Università si riserva di adeguare le clausole contenute nel presente capitolato al modello di atto giuridico e o clausole tipo predisposte dalla Commissione UE o da un'autorità di controllo per la disciplina del trattamento dei dati.

17. Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

II – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

18. Descrizione dei servizi

La fornitura ha per oggetto i beni descritti nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

L'Aggiudicatario dovrà garantire che tutto il materiale prodotto nell'ambito contrattuale è originale, pienamente disponibile e tale da non dar luogo, né in Italia né all'estero, a contestazioni per plagio, imitazione o contraffazione da parte di terzi. In ogni caso l'Aggiudicatario si impegnerà a tenere il Committente sollevato ed indenne da ogni pretesa che, in Italia o all'estero, venisse eventualmente avanzata nei confronti dello stesso Committente da chiunque e a qualsiasi titolo, in relazione alla diffusione del materiale realizzato, anche se approvato dal Committente. A conclusione del contratto, l'Aggiudicatario si impegna a fornire in via esclusiva all'Università degli Studi dell'Insubria l'intero archivio delle produzioni su supporto hardware, completo di file di progetto aperti e non protetti da password. A richiesta, tali file dovranno essere anticipati prima della fine del contratto. Tale materiale deve essere accompagnato da liberatoria sull'utilizzo esclusivo ed essere organizzato in cartelle per evento e/o per data. Resta inteso che l'Università degli Studi dell'Insubria diventa proprietario esclusivo e unico utilizzatore del materiale oggetto del presente contratto e che l'Aggiudicatario o terzi non potranno vantare alcun diritto sullo sfruttamento e utilizzo di esso.

Eventuali immagini necessarie per la realizzazione delle elaborazioni grafiche previste dal contratto saranno di norma fornite dall'Ateneo a suo uso e diritto esclusivo.

Nel caso in cui lo sviluppo dei progetti rendesse necessario l'utilizzo di foto/immagini/illustrazioni non di proprietà dell'Ateneo, questi dovranno essere originali e liberi di diritti da parte di terzi. L'Aggiudicatario dovrà quindi garantire il libero utilizzo dei materiali senza limiti temporali e territoriali. Dovrà inoltre fornire tutte le idonee licenze d'uso esclusive, la documentazione relativa



all'estensione dei diritti, eventuali credits, liberatorie nel caso di materiale in cui siano presenti beni e/o persone e ogni altra documentazione richiesta dalla legge in materia. Resta salva in ogni caso l'assenza di qualunque responsabilità dell'Amministrazione in merito al pregiudizio recato a diritti di terzi di qualsivoglia natura.

Tutte le stampe dovranno essere realizzate in alta risoluzione, per garantire la buona qualità del prodotto finale.

Per gli stampati a pagine multiple, per ciascuna delle tipologie elencate nell'Allegato 1, il numero di pagine potrà variare in aumento o in diminuzione nel limite del 10%, fermo restando il prezzo unitario offerto in sede di gara

Per ogni tipologia di elaborazione grafica il prezzo offerto si intende comprensivo della elaborazione di 3 (tre) bozze senza addebiti aggiuntivi. Non sarà considerata modifica alla bozza la correzione della punteggiatura.

Ulteriori specifiche:

Banner monofacciale PVC

Nel caso in cui il banner si dovesse staccare o attorcigliare, anche causa maltempo, l'Aggiudicatario deve garantire tempestivamente, e comunque entro 24 ore dalla segnalazione, la sistemazione dello stesso.

Icone corsi di laurea per sito di Ateneo

Esempi delle icone sono disponibili sul sito di Ateneo, percorso *Home > La Didattica > Corsi di laurea*, accedendo ai singoli corsi.

Es: <https://www.uninsubria.it/ugov/degree/5705>

Pergamene

Le pergamene per la stampa dei diplomi (laurea, specializzazione, dottorato) verranno fornite direttamente dall'Ateneo.

La stampa dovrà essere monocromatica indelebile.

I dati per la stampa saranno forniti via e-mail o su supporto digitale, in formato .pdf.

La stampa deve essere garantita, per ogni sessione di laurea o di diploma, entro 5 giorni lavorativi dall'invio dei file con i dati dei laureandi.

Le modalità di consegna delle pergamene verranno concordate dall'Area Didattica e Ricerca/Segreteria Studenti con l'Aggiudicatario, in funzione dell'ubicazione della sede fisica dello stampatore.



Rilegatura verbali

La rilegatura dei verbali degli organi collegiali di Ateneo dovrà avere caratteristiche analoghe alla rilegatura di tesi di laurea. I verbali oggetto di rilegatura sono già stampati su normale carta da ufficio, formato A4.

Le copertine dei tomi dovranno avere colore differenziato per i verbali di Senato Accademico (colore blu) e Consiglio di Amministrazione (colore rosso).

Tra un verbale e l'altro dovrà essere inserito un divisorio in cartoncino, in colore coordinato alla copertina (blu per verbali Senato accademico e rosso per verbali Consiglio di Amministrazione).

Il singolo verbale e i relativi allegati non potranno essere suddivisi in più volumi, pertanto l'altezza del volume rilegato sarà variabile in funzione della lunghezza dei verbali accorpati.

Sul fronte di ciascun volume vengono stampati in color oro:

- sigillo di Ateneo
- dicitura Università degli Studi dell'Insubria e VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (o SENATO ACCADEMICO).

Sul dorso di ciascun volume vengono stampati in color oro:

- dicitura VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (o SENATO ACCADEMICO)
- date dei verbali contenuti nel volume
- anno di riferimento

Stand per saloni orientamento

Le misure fornite nell'allegato 1 sono indicative. La grandezza dello stand varia in funzione del singolo salone e sono rese note solo al momento dell'iscrizione dell'Ateneo all'evento.

19. Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi

Gli ordinativi degli stampati e delle lavorazioni grafiche oggetto della fornitura verranno effettuati direttamente dalle strutture dell'Ateneo/Amministrazione di seguito indicate con le rispettive sedi di destinazione della merce:

STRUTTURA ORDINANTE	INDIRIZZI DI CONSEGNA
Servizio Comunicazione, promozione istituzionale e culturale	VARESE: - Via Ravasi 2, portineria, altezza massima passante m 3,20



**DiSTA – Dipartimento di Scienze
Teoriche e Applicate**

VARESE:
Via Dunant n. 3
Via Dunant n. 7 (Collegio Carlo Cattaneo)

DiECO - Dipartimento di Economia

VARESE:
Via Monte Generoso n.71

**ASBD – Area Servizi Bibliotecari e
Documentali**

VARESE:
Via Ravasi 2, portineria, altezza massima
passante m 3,20

La richiesta di lavorazione sarà inoltrata al Fornitore a mezzo posta elettronica.

La consegna del materiale dovrà avvenire di norma dal lunedì al venerdì, presso l'indirizzo e nella fascia oraria di volta in volta concordata con la struttura ordinante. Gli indirizzi delle sedi universitarie luogo di consegna possono subire variazioni.

Nel caso di poster e/o locandine, richiesti con particolare urgenza, il materiale dovrà essere reso disponibile al massimo entro 5 giorni dalla richiesta, senza aggravio di prezzo.

I costi di imballaggio, trasporto e facchinaggio e quant'altro sarà necessario alla fornitura sono a carico del Fornitore.

Le pubblicazioni a più pagine dovranno essere consegnate, di norma, in scatole.

Eventuali errori imputabili all'Aggiudicatario daranno diritto alla Stazione appaltante ad ottenere il rifacimento della lavorazione senza ulteriori oneri aggiuntivi, fatti salvi i casi di applicazione delle penali, di cui all'art. 6 del presente Capitolato speciale d'appalto.

Qualora non vi siano i tempi per il rifacimento della lavorazione, e nei limiti in cui la stessa sia accettabile, l'Aggiudicatario dovrà accordare alla Stazione appaltante uno sconto sul prezzo, proporzionato all'eventuale danno da quest'ultima riportato, previo contraddittorio.